

Gara per la fornitura di computer per l'INFN

Condizioni Contrattuali

1. GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. VALIDITA' OFFERTA

Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.

3. GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. È facoltà dell'offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell'art. 93.

L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

4. PENALI

In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme di cui ai relativi Capitolati si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di ritardo ingiustificato della fornitura e/o del servizio di assistenza e manutenzione entro i termini fissati, la Stazione appaltante avrà la facoltà di applicare al fornitore inadempiente una penale fino a € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

Al raggiungimento complessivo dell'ammontare delle penali pari al 10% del valore del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso da parte della S.A.

5. DURATA

Il Contratto avrà durata *biennale* con decorrenza dalla data di stipula del contratto ed eventualmente per un ulteriore equivalente periodo di due anni in caso di applicazione dell'opzione di rinnovo.

6. AUMENTI / DIMINUZIONI

L'INFN, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. OPZIONE DI PROROGA

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'INFN si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'INFN.

8. SUBAPPALTO

Non consentito vista la tipologia di materiale oggetto della gara.

9. DIVIETO CESSIONE CONTRATTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.

11. SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

12. VERIFICA DI CONFORMITA'

L'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del RUP e/o dal DEC, ove nominato, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ogni Centro di costo (Sede INFN) provvederà in modo autonomo e periferico al pagamento dei propri ordini di acquisto.

Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio di riferimento per ogni Centro di Costo come da elenco allegato (All. elenco centri di costo).

Il pagamento in unica soluzione è effettuato entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., previa emissione contestuale da parte del RUP, o al massimo entro 7 giorni, del certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 622/1972 (art. 1 D.L. 50/2017).

14. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

15. INADEMPIENZE E/O RISOLUZIONE

In caso d'inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante, contesta le inadempienze, riscontrate secondo le modalità di cui al successivo articolo del presente Capitolato, mediante lettera raccomandata AR con preavviso di 20 (venti) giorni rispetto all'applicazione delle penali. L'eventuale penale sarà applicata dalla Stazione Appaltante, previa adeguata istruttoria, del Responsabile del Procedimento. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'Impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l'Istituto ritiene di disattenderle.

Nel caso di inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 dec. lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

16. CLAUSOLE REVISIONE PREZZI

Le modifiche relative a revisione prezzi in corso di validità del contratto devono essere preventivamente comunicate al RUP e dallo stesso autorizzate.

Le eventuali revisioni derivanti da aumenti delle case produttrici saranno valutabili qualora si sia determinato un aumento del prezzo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

17. CONTROLLI E PENALITÀ

Il RUP ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente all'appalto in ogni sua fase, senza che per tale controllo la Impresa aggiudicataria possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, la Stazione appaltante potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria di intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura previste dal Capitolato, l'Istituto, per il tramite del RUP, in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:

contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

in caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni saranno applicate le penalità sulla base di un formale provvedimento dell'Istituto, nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte della Impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione della procedura di scelta del contraente e per l'eventuale successivo gestione del rapporto contrattuale; il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedu

I dati sono trattati soltanto dal personale INFN autorizzato al trattamento e dai soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati sono conservati per il periodo necessario a svolgere la procedura di scelta del contraente e, per l'affidatario, per la durata del rapporto contrattuale; successivamente saranno trattenuti ai soli fini di archiviazione.

L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei personali.

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: *e-mail:* presidenza@presid.infn.it;
Responsabile della Protezione dei Dati: *e-mail:* dpo@infn.it

19. RISERVATEZZA


L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per

Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare
codice fiscale 84001850589

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'INFN

Frascati, 03/10/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento



(Dr.ssa Michela Pischetta)